

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 del D.P.R. 132/2003;
vista la proposta della Consulta degli Studenti;
vista l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

L'emanazione delle "Regolamento per l'attribuzione e l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti" del Conservatorio "*Giovanni Pierluigi da Palestrina*" di Cagliari.

Cagliari 19 Maggio 2017

Il Presidente
M° Giovanni Gianluca Floris

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI

Art. 1 Oggetto

Il “Regolamento per l'attribuzione e l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti, del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, dovrebbe fissare i criteri generali per l'attribuzione e l'erogazione in base alle richieste delle Borse di Studio del Conservatorio finanziate da apposito stanziamento previsto annualmente dal CdA.

Art. 2 Principi e finalità

Il Regolamento, inteso a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la realizzazione del diritto allo studio e a incentivare la frequenza dei Corsi di studio del Conservatorio, è finalizzato alla definizione dei requisiti e dei criteri di reddito e di merito necessari per individuare gli studenti capaci e meritevoli.

Art. 3 Norme comuni

- 1) le borse di studio possono essere cumulabili con altri tipi di borse di studio erogate dal Conservatorio o da altri Enti.
- 2) le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
- 3) le borse di studio possono essere tassabili secondo la normativa vigente.

Art. 4 Destinatari

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di *primo* livello;
- b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di *secondo* livello;
- c) per gli studenti in situazione di handicap;
- d) studenti pendolari o fuori sede;
- e) a tutti i Corsi previsti dal DPR 8 luglio 2005 n. 212 che potrebbero essere attivati;

Art. 5 Requisiti di merito

- a) Studenti regolarmente iscritti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti senza nessun fuori corso o ripetenza nella disciplina strumentale;
- b) Studenti del corso ordinamentale che hanno superato l'ultimo esame di strumento e di materie complementari con una votazione di almeno

- 8/10 in ogni disciplina prevista nell'annualità.
- c) Studenti dei Corsi di I livello che hanno regolarmente conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti nelle materie caratterizzanti dell'annualità frequentata con una votazione media di almeno 27/30
 - d) Studenti dei Corsi di II livello che hanno regolarmente conseguito almeno i 2/3 dei crediti previsti nelle materie caratterizzanti dell'annualità frequentata con una votazione media di almeno 27/30
 - e) A parità di merito prederà lo studente con il reddito minore
 - f) In caso di parità di punteggio precede nell'ordine di graduatoria il candidato con età inferiore.

Art. 6 Requisiti di reddito

Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario essere in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dalla legge.

Il possesso dei requisiti di reddito dovrà essere dimostrato tramite la presentazione dell'attestazione ISEE in relazione ai redditi e al patrimonio dell'anno precedente.

Per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio l'ISEE non deve essere superiore a € 17.000,00.

Al fine di pervenire alla valutazione delle condizioni economiche si deve procedere alla determinazione del nucleo familiare dello studente.

Art. 7 Modalità di erogazione

Le Borse di studio vengono erogate in un'unica soluzione entro la fine dell'Anno Accademico, attraverso una graduatoria di Istituto che consideri le fasce reddituali e i requisiti di merito; deve inoltre essere garantito almeno l'80% delle presenze a monte di tutte le ore obbligatorie (se studente non part-time) e il conseguimento almeno del 50% previsti dal proprio piano di studi triennale o biennale per l'annualità frequentata.

L'importo delle borse di studio verrà stabilito anno per anno a seconda della disponibilità finanziaria del Conservatorio.

Art. 8 Commissione

La Commissione istituita appositamente, formata da un Rappresentante degli studenti, dal Direttore, o da un suo delegato, e dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato, procede alla formazione e pubblicazione della graduatoria.

Art. 9 Accertamenti sulle autocertificazioni.

Il Conservatorio effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000.

I controlli saranno effettuati su tutti i candidati idonei.

Art. 10 Reclami e Ricorsi

Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.